

COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

N. 67

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2024 - CONFERMA

L'anno **2023** , addì **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20:00** in Loiano, nella Casa Comunale, con partecipazione dei componenti in videoconferenza , aperta al pubblico.

Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1) MORGANTI FABRIZIO	SI
2) BENNI EMANUELA	SI
3) BARTOLOMEI CORRADO	SI
4) LADINETTI LUCA	SI
5) MENETTI LAURA	SI
6) BUGANÈ MICHELE	SI
7) MATTEI MARINO	SI
8) MARINA NASCETTI	SI
9) RAFFAELLA MONARI	NO
10) ZAPPATERRA DANILO	SI
11) TEDESCHI ALICE	NO
12) BARISCIANI NOEMI	NO
13) VENTURI PAOLO	SI

Assenti giustificati i consiglieri: **RAFFAELLA MONARI; TEDESCHI ALICE; BARISCIANI NOEMI**

Partecipa il Segretario Comunale **GIANCARLO NERI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FABRIZIO MORGANTI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: **VENTURI PAOLO, NASCETTI MARINA, BUGANÈ MICHELE.**

COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000,
N° 267

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2024 - CONFERMA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 15/12/2023

IL RESPONSABILE DI AREA
ROSSETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 15/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ROSSETTI CINZIA

OGGETTO:

ALIQUOTE IMU ANNO 2024 - CONFERMA

Esponde la proposta il Sindaco confermando che per l'anno 2024 non vi sono variazioni rispetto alle aliquote IMU dello scorso anno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;

DATO ATTO che l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 fissa il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 dicembre, salvo eventuale differimento dei termini disposto con decreto del Ministero dell'interno;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160,
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020 delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento,
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento,
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento,
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 23/12/2021 con la quale venivano approvate le aliquote IMU tuttora vigenti nelle seguenti misure:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 67 DEL 21/12/2023

- a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 3,50 per mille e detrazione nella misura massima di € 200,00,
- b. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille,
- c. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille,
- d. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020,
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia,
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756,
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo dell'art. 1, comma 756 della L. 160/219, approvato il 7 luglio 2023 e pubblicato nella GU n. 172/2023,
- l'art. 6-ter comma 1 del D.L. n. 132/2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170/2023, secondo cui obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025;

RITENUTO di confermare le aliquote IMU attualmente vigenti anche per l'anno 2024, ritenute in grado di consentire il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e di garantire l'erogazione servizi comunali;

CONSIDERATO che il presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. f), D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente 1 nella seduta del 19/12/2023 e che la registrazione audio della seduta verrà pubblicata sul sito internet istituzionale assieme alla registrazione del Consiglio Comunale e conservata gli atti;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli all'unanimità, resi per alzata di mano e per appello nominale;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2024 le aliquote IMU nelle misure attualmente vigenti, ovvero:
 - e. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 3,50 per mille e detrazione nella misura massima di € 200,00,
 - f. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,00 per mille,
 - g. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille,
 - h. aree fabbricabili: aliquota pari al 10,60 per mille;

2. di demandare all'Area Risorse e Attività Produttive - Servizio Tributi - la trasmissione di copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 67 del 21/12/2023**

OGGETTO:

ALIQUOTE IMU ANNO 2024 - CONFERMA

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO
IL SINDACO
MORGANTI FABRIZIO**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
NERI GIANCARLO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).